

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) (di seguito "ARPA"), con sede in Saint-Christophe (AO), Località Grande Charrière n. 44, codice fiscale 00634260079, nella persona del Legale rappresentante, dott. Giovanni Agnesod, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

E

la società IN.VA. S.p.A. (di seguito "INVA"), con sede in Brissogne - Loc. L'Île-Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), entrato in vigore il 19 aprile 2016, prevede, in particolare:

- all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
- all'articolo 37:
 - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";
 - comma 2, "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui*

all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice”;

➤ *comma 4, “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;

- *all'articolo 38, comma 1 “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;*

- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”, che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. S.p.A. per l'acquisizione di servizi e forniture;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/ 2015 con cui IN.VA. S.p.A. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;

- i propri provvedimenti:

- n. 36 in data 29 aprile 2015, con cui è stata approvata l'adesione alla società per azioni IN.VA. S.p.A., con sede in Brissogne (AO), mediante l'acquisto di quote societarie;
- n. 66 in data 1° settembre 2015 di approvazione della bozza di convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di beni e servizi per gli anni 2015 e 2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 12 agosto 2016 che ha approvato lo schema di "Approvazione del nuovo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio permanente degli Enti Locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e Società IN.VA S.p.A., testo di opportuno riferimento anche per regolare i rapporti con ARPA, in sostanziale continuità, a livello funzionale, con il rapporto convenzionale terminato il 31 dicembre 2016,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra ARPA e INVA in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2018 e può essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità.
2. ARPA potrà recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad INVA entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

CAPO I - FUNZIONI

Articolo 4 - Attività della CUC - Soggetto Aggregatore

1. INVA svolge, nei confronti dei soggetti convenzionati, le seguenti attività:
 - a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione, l'AUSL e il CPEL, i bisogni degli Enti convenzionati compresa l'ARPA, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure. INVA, mette a disposizione dei soggetti convenzionati i seguenti servizi integrati:
 - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
 - **Albo on line dei fornitori;**
 - **Gestione completamente telematica delle procedure di gara;**
 - **Mercato elettronico della Valle d'Aosta (Me.Va.);**
 - b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie - e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
 - c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara dei singoli Enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

Articolo 5 - Programmazione

1. ARPA trasmette ad INVA il programma approvato ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016.

CAPO II - CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

Articolo 6 - Sistema regionale delle Convenzioni

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili, INVA provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro.

2. INVA negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che ARPA può usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da INVA, cui spetta anche il compito di monitorare la gestione delle convenzioni-quadro, attivando un sistema di controllo delle forniture e di rispetto dei livelli di servizio concordati con gli operatori economici. Nell'ambito dell'attività di controllo, INVA può procedere anche all'applicazione di penali.

Articolo 7 - Albo *on line* dei fornitori

1. INVA provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, ex articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. ARPA può attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. INVA si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche, gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.
5. INVA predispone un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.

Articolo 8 - Gestione telematica delle procedure di gara

1. Il sistema di *e-Procurement* che INVA mette a disposizione dell'ARPA consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni di beni, servizi per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.
2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa nazionale vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 196/2003, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la

conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

Articolo 9 – Mercato Elettronico della Valle d’Aosta (Me.Va.)

1. INVA gestisce il Mercato Elettronico della Valle d’Aosta attraverso il quale ARPA può effettuare acquisti, in modalità telematica e per valori sotto soglia, di servizi e forniture offerti dagli operatori economici abilitati.
2. ARPA si avvale del supporto di INVA in termini di formazione e consulenza per l’utilizzo della piattaforma informatica.
3. Rimane ferma la possibilità per ARPA di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

Articolo 10 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione (Me.Va. o altra piattaforma elettronica), su specifica richiesta di ARPA, INVA cura l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture, fino all’aggiudicazione.
2. L’ARPA inoltra a INVA, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell’anno successivo. Nell’elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016. ARPA è tenuta a comunicare tempestivamente ad INVA le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l’eventuale annullamento delle stesse.
3. INVA è tenuta a predisporre il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente, e ad avviare le procedure di affidamento entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di richiesta di cui all’articolo 12, completo di tutte le sue parti e corredato di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell’elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da INVA previo accordo con ARPA sulla tempistica per l’avvio delle procedure di gara.

Articolo 11 - Obblighi dell’Ente convenzionato

1. ARPA adotta la determina a contrarre - corredata dal progetto di cui al comma 2, lettera c) - nella quale è indicato, tra l'altro, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa).
2. La documentazione da trasmettere a INVA, assunta nel rispetto della normativa vigente, è la seguente:
 - a) modulo di richiesta di avvio della procedura per il servizio o la fornitura nel quale devono essere riportati, in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
 - b) determina a contrarre;
 - c) progetto completo di tutti gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del d. lgs. 50/2016.
3. ARPA provvede alla stipulazione del contratto.
4. A decorrere dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza di ARPA.

Articolo 12 - Responsabile Unico del Procedimento

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'ARPA.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura INVA è tenuta a comunicare ad ARPA il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990. Il responsabile del subprocedimento di gara è tenuto, fra l'altro, a curare gli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni nel caso di esercizio del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016.
4. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 e il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

Articolo 13 - Obblighi di INVA

1. INVA procede, nei termini previsti dall'articolo 10, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) collabora, se richiesto dall'ARPA, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
 - b) segnala eventuali palesi anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa da ARPA, al fine di predisporre gli atti di gara;
 - c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;
 - d) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d. lgs. 50/2016;
 - e) provvede all'aggiudicazione;
 - f) cura gli atti relativi alle richieste di accesso alla procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, anche in collaborazione, ove necessario, con l'ARPA.
2. INVA informa costantemente ARPA di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
 3. INVA, completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'ARPA copia integrale del fascicolo cartaceo o elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
 4. INVA provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
 5. Qualora tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è di INVA.

Articolo 14 - Commissione giudicatrice

1. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero per procedure di affidamento che non presentano particolari complessità, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), può essere nominata dal responsabile del sub-procedimento di gara, sulla base di un elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, le cui tenuta e modalità di iscrizione saranno definite con apposito atto.
2. Il responsabile del sub-procedimento di gara seleziona dall'elenco di cui al comma 1, i membri di commissione, in numero doppio rispetto ai membri della commissione da nominare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto delle esperienze professionali maturate, dell'operatività del professionista rispetto al luogo di esecuzione della

prestazione e dell'idoneità professionale rispetto al contenuto dell'attività valutativa.

3. Il responsabile del sub-procedimento di gara provvederà, successivamente, ad estrarre a sorte dall'elenco dei nominativi selezionati, i membri della commissione.

CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE

Articolo 15 - Funzioni

1. INVA, in qualità di Soggetto aggregatore, provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nel Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato di cui all'articolo 16.
2. Il direttore generale di INVA rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

Articolo 16 - Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato

1. Il Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato, elaborato dal Soggetto aggregatore, individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

Articolo 17 - Contenzioso

1. Le spese relative al contenzioso insorgente nelle fasi non di diretta competenza di INVA, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ARPA. In tutti gli altri casi, gli eventuali contenziosi saranno sostenuti da INVA, fatte salve le eventuali responsabilità attribuibili ad atti di competenza dell'ARPA.
2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che ARPA abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra ARPA e INVA, sulla base di un elenco di professionisti da quest'ultima redatto. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata da ARPA e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.

Articolo 18 - Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra ARPA e INVA avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

Articolo 19 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. INVA mantiene adeguati rapporti con l'ARPA al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.

Articolo 20 - Rapporti finanziari e personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore l'ARPA corrisponde a INVA euro 2.500,00 IVA esclusa, per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. I versamenti a INVA di cui al comma 1, saranno effettuati dall'ARPA in via semestrale posticipata dietro presentazione di fatture elettroniche.
3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 35, del d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito nella legge 221/2012, le spese per la gestione delle gare relative ad ogni singolo appalto, quali le pubblicazioni, i compensi a commissari ecc., saranno rimborsate a INVA dall'ARPA sulla base di idonea rendicontazione.

Articolo 21 - Vigilanza e controllo

1. INVA è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo per assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività.
2. Per ARPA, le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della presente convenzione dalla CUC sono svolte dal responsabile amministrativo dell'ente.

Articolo 22 - Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/2003 durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del decreto citato, ARPA agisce in qualità di titolari e la CUC quale incaricato del trattamento dei dati.

Articolo 23 - Controversie

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Articolo 24 - Adeguamento dinamico della Convenzione

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente gli appalti e i contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Articolo 25 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA)

Il Direttore generale
(Giovanni Agnesod)

Per IN.VA. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Enrico ZANELLA)